



**A SPESE  
DELLO STATO**

***MMXIX***

## INDICE

Patrocinio a spese dello Stato. Principi generali	3
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile.	11
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale	20
Disposizioni particolari sul processo amministrativo, contabile e tributario	26

## **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Con la soppressione, nel 1923, degli uffici dell'avvocatura dei poveri, cui erano assegnati avvocati e procuratori dipendenti dall'erario e deputati ad assumere gratuitamente le cause dei non abbienti, "la difesa dei poveri" è sempre stata considerata un incarico di carattere onorifico, una nobile attività svolta dall'avvocato ed intimamente connessa all'esercizio della professione forense.

Il R.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 esordiva all'art.1 con una proclamazione che dava il senso dell'intero testo legislativo "il gratuito patrocinio dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori". Tale normativa è rimasta in vigore fino al 1990 per la materia penale e fino al 2002 per le materie civile, amministrativa, tributaria, contabile e di volontaria giurisdizione.

Il testo unico 30 maggio 2002 n. 115 nella disciplina della difesa del non abbiente tenta un "compromesso" tra l'ufficio della difesa del povero, ove viene imposta la misura del compenso, tuttavia libero l'iscritto all'albo professionale di iscriversi o meno all'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato.

Una delle principali novità introdotte con il T.U. è data dalla limitazione (peraltro da molti contestata) per l'ammesso al gratuito patrocinio, della facoltà di scelta del difensore giacchè gli è preclusa la nomina di un avvocato non iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 art. 81 TU cit.:

- attitudini ed esperienza professionale;
- assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

### **Illeciti disciplinari**

Il testo Unico introduce espressamente due nuove ipotesi di illecito disciplinare:

- Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo diversi da quelli previsti dal T.u. Ogni patto contrario è nullo (art. 85 TU cit.);
- L'inosservanza da parte del difensore di un parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dell'obbligo di far dichiarare l'estinzione del giudizio, se cancellato dal ruolo ex art. 309 c.p.c.(ciò perché in tale ipotesi la legge prevede l'azione di recupero delle tasse e diritti ripetibili, a carico della parte ammessa.), (art 128 TU cit.).

## Cos'è

E' un istituto che permette alle persone non abbienti (si ritiene in tale condizione chi percepisce un reddito annuo non superiore ad euro 11.493,82 - D.M. 16.1.2018 in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2018) di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, da un avvocato iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 80 T.U. cit.), senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.

*(segue fac-simile di domanda di iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)*

**Fac-simile Domanda di iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato:**

<b>RISERVATO ALL'UFFICIO</b> PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 artt. 74 e segg.
Iscrizione Albo Avvocati da almeno 2 anni <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>
<b>CODICI</b> ____ / ____ / ____ <b>ADUNANZA DEL</b> _____

Al Consiglio  
degli Avvocati  
di \_\_\_\_\_

**Domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato**

**II / La sottoscritt... avv.**

\_\_\_\_\_

nat... a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ tessera n.ro

\_\_\_\_\_

iscritto nell'Albo degli Avvocati dal \_\_\_\_\_

dichiara

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 81 D.P.R. 30.5.2002 n. 115; modificato dalla Legge n. 25 del 24 febbraio 2005 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2005) (\*)

chiede

l'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Dichiara inoltre, che i settori nei quali svolge prevalentemente l'attività professionale sono:

(50) **diritto penale**

(55) **diritto amministrativo**

(60) **diritto di famiglia e minori** (*separazioni, divorzi, affidamento, alimenti, regime patrimoniale della famiglia, dichiarazioni di paternità*)

(61) **diritto della personalità, anche della persona giuridica** (*inabilitazione, interdizione, identità personale, nome, immagine, onore, reputazione, marchi*)

(62) **successioni**

(63) **rapporti sociali** (associazioni, comitati, sindacati)

(64) **responsabilità contrattuale** (agenzia, appalto, mandato, deposito, mutuo, noleggio, fornitura, titoli di credito, ecc.)

- (65) **responsabilità extracontrattuale** (sinistri, responsabilità dei genitori, responsabilità per attività pericolose, ecc.)
  
- (66) **diritto immobiliare** (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, abitazione, uso, servitù, usucapione, comodato, pegno, ipoteca, trascrizioni, possesso, diritti reali, ecc.)
- (67) **comunione e condominio**
  
- (68) **diritto societario**
  
- (69) **esecuzioni** (mobiliari, immobiliari, consegna, rilascio, presso terzi)
  
- (70) **locazioni sfratti**
  
- (71) **procedimenti cautelari e sequestri**
  
- (72) **diritto del lavoro**
  
- (73) **previdenza e assistenza**
  
- (74) **diritto fallimentare e procedure concorsuali**
  
- (75) **diritto agrario**
  
- (76) **diritto internazionale**
  
- (77) **diritto commerciale**
  
- (78) **diritto della navigazione**
  
- (79) **volontaria giurisdizione**
  
- (80) **diritto di autore**
  
- (81) **diritto bancario**
  
- (82) **diritto tributario**
  
- (83) **diritto dell'immigrazione**

Roma, \_\_\_\_\_

firma  
\_\_\_\_\_

**NOTA: indicare massimo tre materie**

**(\*) ART. 81 (L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato**

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».

\*\*\* \* \*\*\*

## Differenza con la difesa d'ufficio

La difesa d'ufficio è regolamentata nella materia penale e dell'affidamento e adozione ed è garantita a ciascun soggetto, a prescindere dal suo reddito, che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico della persona difesa salvo che, nell'ambito penale, il difensore non dimostri di avere esperito inutilmente ogni tentativo richiedere il pagamento della parcella così da essere compensato a spese dello Stato.

### Normativa di riferimento

- D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

La legge in esame trova il suo fondamento nell'articolo 24 della Costituzione, il cui III comma sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa ed introduce un vero e proprio obbligo per lo Stato di garantire realmente ed effettivamente a tutti l'esercizio di tale diritto.

L'effettività del diritto di difesa trova, inoltre, un suo importante riconoscimento nell'articolo 6, comma terzo, lettera c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sottoscritta a Roma nel 1950), nonché nell'articolo 14 comma terzo, lett. d) del Patto Internazionale sui diritti civili e politici di New York del 1960, ratificato dallo Stato italiano con legge 881/1977.

### Condizioni di reddito per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

Art. 76 T.U.S.G.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a euro 11.493,82** (limite aggiornato con Decreto del Ministro della Giustizia del 16 gennaio 2018 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018 - e che dovrà essere rivalutato ogni due anni in base all'indice ISTAT).

Il reddito è formato da:

- la somma di tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF dell'ultimo anno (ad esempio stipendio, pensione, reddito da lavoro autonomo, ecc.);
- i redditi esenti da IRPEF (a titolo di esempio pensione di guerra, indennità di accompagnamento, ecc.) o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

### Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,

nella somma per il conteggio si dovrà tener conto del reddito familiare del richiedente pertanto al reddito del richiedente stesso si aggiungono quelli dei familiari conviventi che formano la c.d. famiglia anagrafica, quindi il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.



### **Cumulo dei redditi dei conviventi *more uxorio*.**

Per un consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale il cumulo dei redditi dei familiari conviventi – ai sensi dell'art. 76, 2° comma, T.U.S.G. – va fatto anche nel caso di soggetti conviventi *more uxorio* (cfr. Cass. 5.1.2006 n. 109; Cass. 17.2.2005 n. 19349; Cass.28.1.2004 n. 13265; Cass. 31.10.1997 n. 4264).

### **Eccezioni**

- Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art. 92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- La persona offesa da reati di violenza sessuale accede al beneficio per l'azione civile a prescindere dal reddito (legge 1 ottobre 2012, n. 172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007; D.L. 14 agosto 2013 n. 93 conv. con L. 15 ottobre 2013 n. 119).
- Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017” (comma aggiunto dall'art. 16 della L. 7 aprile 2017 n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (GU n.93 del 21-4-2017) entrata in vigore il 6 maggio successivo)
- I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata“ (comma aggiunto dall'art. 1 della L. 11 gennaio 2018 n. 4 Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici che entra in vigore il 16 febbraio 2018)

## **Ambito di applicazione dell'istituto**

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso:

- nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
- nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- nel processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri;
- nei ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.

## **Esclusioni**

Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

- nei giudizi penali: chi ha riportato condanna definitiva per reati di evasione fiscale o per reati di carattere associativo con estensione della portata applicativa della presunzione anche ai condannati per reati commessi in violazione delle norme per la concessione del gratuito patrocinio o chi è difeso da più di un avvocato;
- negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti. Art 78 (L) T.U.S.G.

## **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

### **Chi può richiedere l'ammissione**

Art. 119 T.U.S.G.

Purché le loro pretese non risultino manifestatamente infondate possono richiederlo:

- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

### **Istanza di ammissione**

Art. 78 T.U.S.G.

l'interessato può chiedere, in ogni stato e grado del processo, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato mediante la presentazione di una domanda in carta semplice per la quale è predisposto un apposito modulo disponibile presso le Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

### **Compilazione del modulo di domanda**

Art. 79 e ss T.U.S.G. (*vedi fac simile pagine seguenti*)

1. L'istanza deve contenere a **pena di inammissibilità**:

- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce se già pendente;
- le generalità anagrafiche e il codice fiscale propri e dei componenti il suo nucleo familiare;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 D.P.R. n. 115 del 2002; ( autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda da fare in circoscrizione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.
- l'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione (art.122 TU cit.)
- l'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. Qualora sia già assistito da un avvocato, iscritto negli elenchi previsti dalla legge, questi autentica la firma.

L'interessato, ove richiesto dal giudice o dal Consiglio dell'ordine degli avvocati competente, deve provvedere a produrre la documentazione necessaria a provare la

veridicità di quanto indicato nell'istanza, a pena di inammissibilità della stessa. (art 79 co3 TU cit.)

Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi. (art. 123 TU cit.)

\*\*\* \* \*\*\*

**Fac-simile Istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato:**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI.....  
RISERVATO ALL'UFFICIO**

Cognome ..... Nome .....

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Istruttore \_\_\_\_\_ Consigliere \_\_\_\_\_ Avvocato \_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ patrocinio \_\_\_\_\_ richiesto \_\_\_\_\_

Note:

Delibera Consiglio \_\_\_\_\_

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato Procedimenti: Civile e Volontaria  
Giurisdizione.

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a

**Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall'art. 125  
T.U. n. 115/2002, dichiara e premette quanto segue:**

**1) Generalità richiedente (art. 79, comma 1, lettera B)**

Cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ stato civile \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
telefoni \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ proprietario/a delle seguenti unità immobiliari \_\_\_\_\_

reddito annuo imponibile complessivo (*dell'intero nucleo familiare, incluso il richiedete, art. 76*) euro \_\_\_\_\_.  
Generalità e reddito imponibile dei componenti della famiglia anagrafica (*da intendersi convivente, art. 79, co. 1, lett. B*) euro \_\_\_\_\_

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Grado di parentela Reddito imponibile complessivo

**2) Autocertificazione dei redditi (art. 79, co. 1, lettera C).**

Il/La sottoscritto/a dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno \_\_\_\_\_

M F 4 per l'istante è di euro \_\_\_\_\_ per i familiari conviventi è di euro \_\_\_\_\_ e così in totale euro \_\_\_\_\_.

Il/La sottoscritto/a dichiara che la somma del reddito imponibile dell'istante più quello dei suoi familiari conviventi è, quindi, inferiore all'importo previsto dagli artt. 76 e 77 del T.U. n. 115/2002.

**3) Impegno a comunicare le variazioni di reddito (art. 79, co. 1, lettera D).**

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

4) Enunciazioni utili ed indicazioni delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza della richiesta (art. 122):

---

---

---

### C H I E D E

L'ammissione al patrocinio a spese dello stato per:

---

---

Roma, \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Per autentica \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

5) Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso e dichiarato, il/la sottoscritto/a istante autorizza il difensore delegato al trattamento dei dati personali riportati nella presente istanza, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservati dalla legge n. 196/2003 e successive.

6) Sanzioni (art. 125)

\*\*\* \* \*\*\*

## **Alla istanza occorre ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE**

- a) una copia in carta semplice dell'istanza;
- b) due copie di un documento di identità in corso di validità;
- c) due copie del codice fiscale;
- d) due copie del CUD o del Mod. 730 o UNICO, a meno che il reddito non sia uguale a zero.

La dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) non viene presa in considerazione ai fini del reddito.

Bisogna, altresì, fare attenzione all'impegno che la pietra interessata sottoscriva di dover comunicare ogni anno le eventuali variazioni di reddito.

### **False attestazione sulle condizioni di reddito**

Art. 125 T.U.S.G.

Per l'ipotesi che siano state compiute false attestazioni sull'ammontare del reddito percepito, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la pena pecuniaria da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione.

Le false dichiarazioni sul reddito sono punibili a prescindere dall'ammissibilità al beneficio, ciò anche se il reddito accertato è inferiore alla soglia minima prevista per legge. Ne deriva che il reato si concretizza nel caso di rappresentazione di dati falsi, ovvero di omissione di dati veri nella dichiarazione sostitutiva ed in qualsiasi altra comunicazione. (Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 6591/09).

La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva del beneficio e il recupero nei confronti del responsabile delle somme poste a carico dello Stato.

Controlli sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità possono essere ripetuti nel corso del giudizio su richiesta dell'autorità giudiziaria o su iniziativa degli uffici finanziari. (Art. 127 co. 4 TU cit.)

### **Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito civile**

Art. 124 T.U.S.G.

Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora iniziato;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

**ATTENZIONE:** Nel caso in cui l'azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l'istanza deve essere presentata o deve pervenire all'ufficio del magistrato precedente che provvederà al riguardo.

### **Modalità di presentazione dell'istanza di ammissione**

Art. 124 T.U.S.G.

l'istanza di ammissione si presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

- personalmente dall'interessato munito di documento di riconoscimento e codice fiscale o dal suo difensore presso gli uffici dell'Ordine forense

- tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Ufficio Patrocinio a spese dello Stato.

### **Decisione del Consiglio dell'Ordine**

Art. 126 T.U.S.G.

Entro dieci giorni, dalla ricezione della domanda, il Consiglio competente decide sull'istanza. Copia dell'atto con il quale il Consiglio accoglie, respinge o dichiara inammissibile l'istanza viene comunicata all'interessato e al magistrato.

Copia della delibera che accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni prodotte, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato (art. 127 TU cit.).

Nel caso in cui la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

### **Ammissione al patrocinio**

Art. 75 T.U.S.G.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse e in quanto compatibile, per il processo di revocazione e di opposizione di terzo (co. 2).

La parte che è rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120 TU cit.).

Il patrocinio copre tutte le spese del procedimento previste dalla legge (art. 131 TU cit.).

### **Se la domanda non viene accolta**

Art 126 co. 3 T.U.S.G.

Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

### **Revoca del provvedimento di ammissione**

Art. 136 T.U.S.G.

il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione se,

- nel corso del processo, le condizioni di reddito mutano in modo tale da superare i limiti previsti dalla legge (co. 1)
- il magistrato che procede può, con decreto, revocare l'ammissione al patrocinio disposta provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (co. 2):
  1. se risulta l'insussistenza dei presupposti dell'ammissione;
  2. se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.

La revoca ha effetto (co. 3) dal momento in cui si verifica la modifica del reddito, mentre negli altri casi ha effetto retroattivo. Essa comporta il recupero delle somme anticipate dallo Stato.



## **Liquidazione onorari e spese**

Artt. 82-83 T.U.S.G

L'onorario e le spese spettanti al difensore, sono liquidate dall'autorità giudiziaria procedente con decreto di pagamento coevo al provvedimento conclusivo della fase processuale per la quale il difensore si è premurato di chiedere tempestivamente la liquidazione del compenso tenendo presente che il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta

### **Istanza di liquidazione** (*v. fac simile domanda pagg seguenti*)

Devono essere indicati:

- l'organo giudicante e gli estremi del Registro Generale assegnato al procedimento cui l'istanza si riferisce, compresi quelli della singola fase (Rgnr, RG Gip, Rg Dib, RG APP etc), aggiornati al momento di presentazione dell'istanza;
- il nome e il cognome dell'assistito;
- l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, completa dei dati e dei documenti (allegare);
- la data, il numero e il tenore del provvedimento conclusivo della fase o grado di giudizio, nel caso in cui il procedimento sia ancora in corso, indicare la data dell'udienza prossima;
- con riferimento all'iscrizione all'elenco speciale la data di decorrenza dell'iscrizione e la dichiarazione del difensore di esservi iscritto;
- gli estremi della procura (allegare);
- quali attività siano state effettivamente svolte, elencando le relative voci della tariffa professionale. In materia civile gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà. ART. 130 TU cit..

*(segue Fac-simile istanza di liquidazione onorari civile)*

**Fac-simile Istanza di liquidazione onorari civile:**

..... lì .....

Procedimento R.G......

Ill.mo Dott.

.....

presso il .....

di .....

**Nella qualità di difensore del/la**

.....

nel procedimento indicato in epigrafe, presenta istanza affinché la S.V., ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.115/2002, voglia emettere decreto motivato di liquidazione degli onorari, dovuti per l'assistenza professionale svolta a tutt'oggi nell'interesse del/la proprio/a rappresentato/a, per la somma complessiva

di Euro .....

Si allega originale della delibera dell'Ordine forense di ammissione al beneficio e nota spese.

Con osservanza.

Avv.

### **Decreto di liquidazione**

Art. 171 T.U.S.G.

Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa e deve essere notificato alle parti a cura della cancelleria e, nel caso non venga opposto, quest'ultima emetterà l'ordine di pagamento.

### **Opposizione al decreto di pagamento**

Art. 84 e 170 T.U.S.G.

Avverso i decreti di pagamento emessi dalla Autorità Giudiziaria è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il processo è quello speciale previsto per il processo sommario e la notifica del ricorso, unitamente al decreto che dispone il giudizio, deve essere indirizzata al Ministro di Giustizia.

L'ordinanza conclusiva del procedimento, è impugnabile solo con il ricorso per Cassazione ex articolo 111 cost. per il vizio di violazione di legge.

\*\*\* \* \*\*\*

## **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO** **IN MATERIA PENALE**

In sede penale, valgono le regole stabilite in generale nel Titolo I della Parte Terza del D.P.R. n. 115/2002 (artt. 74-89), che sono state fin qui sopra descritte e alle quali si rimanda.

In questa parte, ci limiteremo, pertanto, ad evidenziare alcune importanti norme “speciali”, scritte esclusivamente per il patrocinio in materia penale. Ci soffermeremo sugli aspetti principali della disciplina. Pertanto, si raccomanda l’integrale lettura delle norme per la disciplina di casi particolari (Titolo II della Parte Terza del D.P.R. n. 115/2002: artt. 90-114).

### **Chi può richiedere l'ammissione**

A differenza di quanto stabilito dalla normativa generale, anche lo straniero e l’apolide può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 90).

Come sopra detto, l’ammissione è esclusa, invece, per coloro che siano indagati, imputati o condannati per reati di evasione fiscale e di quelli c.d. di associazione malavitosa (art. 76).

Viene automaticamente a decadere dal beneficio del patrocinio a spese dello stato colui che, già ammesso, nomini un secondo difensore di fiducia (art. 91 lett. b) salvo che per l’assistenza in procedimento a distanza.

Quindi, l’interessato non può avvalersi di un secondo difensore, come è invece previsto nella ordinaria difesa di fiducia (art. 96 c.p.p.).

### **Requisiti per l'ammissione**

Come sopra già ricordato, per il patrocinio a spese dello Stato davanti all’Autorità Giudiziaria Penale, pur tenendosi sempre conto del reddito complessivo di tutte le persone conviventi con l’interessato, la soglia reddituale è aumentata di € 1.032,91 per ciascun “familiare” convivente, che, stante il già richiamato orientamento giurisprudenziale, deve appunto intendersi anche colui che non ha con l’interessato un vero e proprio vincolo di parentela legale.

### **Requisiti dell'istanza di ammissione** (*vedi fac simile pagg seguenti*)

L’istanza di ammissione deve contenere, a pena di inammissibilità, tutto quanto stabilito dall’art. 79, come sopra specificato (vedi sopra sub: “Compilazione del modulo di domanda”).

L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato. La firma può essere autenticata dal difensore (nominato per il procedimento di cui si chiede l’ammissione) o dal pubblico ufficiale presso il Comune (Municipio) di appartenenza. Chiaramente, se l’interessato presenta l’istanza personalmente in cancelleria, potrà sottoscriverla davanti al cancelliere che procederà anche alla sua identificazione tramite valido documento.

### **Documentazione da allegare**

Per quanto il dettato normativo (art. 94, co. 2) espressamente preveda a riguardo la possibilità di ricorrere all’autocertificazione, per orientamento consolidato della giurisprudenza, il cittadino straniero deve allegare documentazione rilasciata dal Consolato attestante il proprio reddito nel paese di origine. E’ pure prassi consolidata, anche per i cittadini, allegare copia di un valido documento di riconoscimento (per gli stranieri, il passaporto).

### **Presentazione dell'istanza**

Nel patrocinio a spese dello Stato in materia penale, l'istanza deve essere presentata al "magistrato innanzi al quale pende il processo" (art. 93), cioè il giudice (Tribunale e Corte di Appello). La scelta di preferire la magistratura giudicante ha fatto sì che, pendenti ancora le indagini, l'istanza debba essere depositata presso la cancelleria del GIP.

Una recente riforma (art. 12ter, d.l. n. 92/2008) ha escluso che l'istanza possa essere presentata dal difensore direttamente in udienza.

La presentazione in udienza, tramite l'avvocato, costituiva una eccezione alla regola secondo la quale l'istanza deve essere presentata "all'ufficio" del magistrato (art. 93).

Poiché, è prevista (art. 109) la possibilità di riservarsi di presentare l'istanza entro venti giorni dal primo atto in cui interviene il difensore, è fatta salva la possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio anche qualora l'interessato, a seguito di suo arresto in flagranza di reato, sia condotto innanzi al giudice per la convalida ed il conseguente giudizio direttissimo. In questi casi, gli effetti della ammissione al patrocinio decorreranno comunque dal giorno in cui il difensore è comparso innanzi al magistrato e l'interessato si è riservato di presentare l'istanza entro venti giorni.

Qualora l'interessato sia detenuto, l'istanza deve essere presentata a norma dell'art. 123 c.p.p., e cioè tramite l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale che ne curerà l'inoltro al magistrato oppure, se è agli arresti domiciliari, tramite la polizia giudiziaria (evidentemente, quella a cui è demandato il compito di vigilare, controllare, la persona sottoposta alla misura cautelare).

*(segue fac simile domanda per ammissione al patrocinio penale)*

## Fac simile domanda per ammissione al patrocinio penale:

Al Tribunale di \_\_\_\_\_  
Ufficio del giudice tutelare per le indagini preliminari  
Cancelleria Penale Dibattimento

Oggetto: **domanda per ammissione al gratuito patrocinio penale**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
in qualità di indagato o parte offesa nel procedimento penale n. \_\_\_\_\_ contro

\_\_\_\_\_ ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

### **CHIEDE**

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

A tal fine:

dichiara, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e

consapevole del fatto che la presente attestazione sarà sottoposta a verifica da parte della Direzione

Regionale delle Entrate competente,

che il proprio nucleo familiare è composto come segue:

(indicare il reddito percepito nell'anno precedente)

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ redditi da lavoro € \_\_\_\_\_ redditi diversi €

\_\_\_\_\_ beni immobili o mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale:

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ redditi da lavoro € \_\_\_\_\_ redditi diversi €

\_\_\_\_\_ beni immobili o mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale:

3) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ redditi da lavoro € \_\_\_\_\_ redditi diversi €

\_\_\_\_\_ beni immobili o mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale:

\_\_\_\_\_ si impegna a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente;

**SI ALLEGA**

autocertificazione sui redditi percepiti all'estero con attestazione dell'autorità consolare competente nel caso in cui l'interessato sia straniero (N.B. *Alcuni Ordini forensi soprassedono alla richiesta dell'attestazione consolare*)

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Depositato in Cancelleria oggi \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

il quale ha apposto la suetesa firma in mia presenza.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\*\*\* \* \*\*\*

### **Decisione sull'istanza di ammissione**

E' importante sottolineare che è stata abrogata la norma che prevedeva, in mancanza del provvedimento del giudice, (sia esso di ammissione che di rigetto), la nullità assoluta degli atti processuali successivamente compiuti.

Fino a quando era contemplata l'ipotesi di presentazione dell'istanza in udienza, il giudice doveva decidere "immediatamente".

Oggi è rimasta la previsione del rispetto di un termine di dieci giorni, che, però, stante l'abrogazione della sanzione di nullità assoluta, è considerato un termine meramente "ordinatorio".

Non essendo più il giudice pressato dal dover decidere con la massima sollecitudine per la ragione appena sopra evidenziata (mancanza di sanzione processuale), lo stesso potrebbe attendere gli accertamenti della Guardia di Finanza, alla quale abbia ordinato di compiere le necessarie verifiche, che hanno ad oggetto, fra l'altro, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, le attività economiche eventualmente svolte dal richiedente (art. 96).

Tale verifica, fino ad ora, poteva essere effettuata successivamente al decreto di ammissione.

Il magistrato deve valutare la sussistenza dei requisiti tenendo conto anche del casellario giudiziario (d.l. n.92/2008).

Un più approfondito vaglio deve essere effettuato qualora l'interessato debba rispondere per uno dei reati previsti dall'art. 51, co. 3bis, c.p.p. (art. 96, co. 3).

Il giudice decide con decreto motivato, del cui deposito è comunicato avviso all'interessato (art. 97).

In ogni caso, copia dell'istanza e della documentazione è trasmessa all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del magistrato che ha emanato il decreto di ammissione.

Se l'ufficio finanziario, come pure la Guardia di Finanza, eventualmente investita nei modi sopra detti, verifica l'assenza dei requisiti, il beneficio viene revocato.

### **Impugnazioni**

Avverso il provvedimento di rigetto, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni, davanti al presidente dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento di diniego.

Il ricorso deve essere notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento.

### **Consulenti ed investigatori privati**

Secondo l'art. 327 bis c.p.p. il difensore (non solo quello dell'indagato) può svolgere attività investigativa avvalendosi di propri sostituti, investigatori privati e consulenti tecnici.

Ebbene, tutti questi soggetti, eventualmente nominati dal difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, possono essere liquidati dal giudice per l'attività da loro espletata. In questo modo, anche la persona meno abbiente può usufruire di una difesa a trecentosessanta gradi.

*(segue fac simile istanza di liquidazione onorari penale)*



**Fac simile istanza di liquidazione onorari penale:**

Procedimento penale R.G.....n.r. Ill.mo Dott.

P.M./P.G. - Dott.....

presso il Tribunale/Corte Appello  
di \_\_\_\_\_

**Nella qualità di difensore di fiducia del/la**

- indagato/a**
- imputato/a**
- parte offesa**
- parte civile**

-----

nel procedimento penale indicato in epigrafe, presenta istanza affinché la S.V., ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.115/2002, voglia emettere decreto motivato di liquidazione degli onorari, dovuti per l'assistenza professionale svolta nell'interesse del/la proprio/a rappresentato/a, a tutt'oggi, per la somma complessiva di Euro.....

All'uopo si allega, ex art. 82 D.P.R. n.115/2002, la nota specifica  
Con osservanza.

Avv.

.

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO**

La normativa è contenuta nel Titolo IV (artt. 119 e segg) T.U.S.G.

### **Commissione del patrocinio a spese dello Stato** (1.27 dicembre 2006 n.276)

Le funzioni che nel processo civile e penale sono attribuite al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Magistrato, nel processo tributario sono svolte solo dalla Commissione del Patrocinio a spese dello Stato costituita presso ogni commissione.

### **Dove si presenta l'istanza di ammissione**

L'istanza va presentata presso la Segreteria della Commissioni e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002.

### **Decisione sull'istanza**

Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, circa la concessione del beneficio.

### **Ammissione al patrocinio**

Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore (artt. 80 e 140 TU cit.) tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato o nell'ambito degli altri albi ed elenchi indicati all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.

### **Onorario e spese del difensore**

art. 141 TU

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82 TU;

Per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

**Fac-simile istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

**Alla COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**  
presso ..... di \_\_\_\_\_

**Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

**Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall'art. 125 T.U. n. 115/2002, dichiara e premette quanto segue:**

**1) Generalità richiedente (art. 79, comma 1, lettera B)**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ stato civile \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

proprietario/a delle seguenti unità immobiliari:

reddito annuo imponibile complessivo (*dell'intero nucleo familiare, incluso il richiedete, art. 76*)  
Euro \_\_\_\_\_

**Generalità e reddito imponibile dei componenti della famiglia anagrafica (*da intendersi convivente, art. 79, co. 1, lett. B*) Euro \_\_\_\_\_**

**1) Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_**

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ Grado di parentela \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ Reddito imponibile pari ad Euro \_\_\_\_\_

proprietario delle seguenti unità immobiliari \_\_\_\_\_

**2. Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_**

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ Grado di parentela \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

Reddito imponibile pari ad Euro \_\_\_\_\_ proprietario delle  
seguenti unità immobiliari \_\_\_\_\_

## 2) Autocertificazione dei redditi (art. 79,co .1,lettera C)

Il sottoscritto dichiara che il reddito imponibile,ai fini dell'imposta personale sul reddito,risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno\_\_\_\_\_ per l'istante è di Euro\_\_\_\_\_

per i familiari conviventi è di Euro \_\_\_\_\_

e così in totale **Euro** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara che la somma del reddito imponibile dell'istante più quello dei suoi familiari conviventi è ,quindi, inferiore all'importo previsto dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 115/2002.

## 3) Impegno a comunicare le variazioni di reddito (art. 79, co. 1, lettera D)

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito,le eventuali variazioni del limite di reddito verificatesi nell'anno precedente,entro trenta giorni dalla scadenza del termine, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

4) Enunciazioni utili ed indicazione delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza della richiesta (art. 122):

\_\_\_\_\_

C H I E D E

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per:

\_\_\_\_\_

Designazione del difensore (artt. 80 e 140 D.P.R. n. 115/2002)

*In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nomino quale mio difensore \_\_\_\_\_*

Firma del richiedente

E' vera e autentica la firma

Firma del difensore

**Luogo e data,**

-----  
(a cura del comitato Legislazione e ricerca dell'A.N.V.A.G.-01/20)